



Le nuove regole del Mandato di Arresto Europeo

Con il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, in vigore dal 20 febbraio scorso, l'Italia porta a termine il ventennale percorso di recepimento della Decisione Quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, attuando nuovi meccanismi per l'esecuzione della procedura estradizionale semplificata del Mandato di Arresto Europeo e realizzando così compiutamente il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Stati membri.

1. Il ventennale percorso del MAE in Italia

Il Mandato di Arresto Europeo (*breviter*: MAE), introdotto dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, ponendosi come una celere ed efficiente alternativa alla lunghe e dispendiose procedure estradizionali, rappresenta senz'altro uno degli strumenti di cooperazione giudiziaria più efficaci ed impiegati tra quelli finora approntati dal diritto dell'Unione Europea (UE), traducendosi nella richiesta di un'Autorità Giudiziaria di uno Stato membro ad altra omologa autorità perché si proceda all'arresto di una persona in un altro Stato membro e la si consegni ai fini dell'esercizio penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà.

La crescente applicazione del MAE – del resto – è facilmente percepibile consultando i dati elaborati dalla Commissione europea, che mostrano come dal 2005 al 2017 il numero dei MAE emessi dagli Stati membri dell'Unione sia incrementato di oltre il 150%, mentre quello dei MAE effettivamente eseguiti di oltre il 650%¹, trovando applicazione prevalentemente nei settori del contrasto alle frodi e alla corruzione, al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, alla falsificazione monetaria e, infine, al terrorismo, nel cui ambito

– nel solo 2017 – sono stati emessi 241 MAE (di cui 183 emessi dalle sole autorità francesi).

A dispetto dell'efficacia dello strumento, l'attuazione ordinamentale in Italia – avvenuta con Legge n. 22 aprile 2005, n. 69 – è stata finora parziale e tentennante, essendo stati inseriti una serie di vaglia giudiziari e procedurali sull'esecuzione del mandato di arresto – non previsti dalla decisione quadro – che, di fatto, hanno mortificato il principio del *riconoscimento reciproco* delle decisioni giudiziarie tra gli Stati UE, che costituisce l'elemento fondante dell'istituto.

In tale contesto, il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10², vigente dallo scorso 20 febbraio, attuando la delega di cui all'art. 6 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, ha modificato sostanzialmente la previgente disciplina, rendendola non solo più celere e snella, ma anche più coerente con l'obiettivo di creare uno spazio unico europeo di cooperazione giudiziaria.

2. I “nuovi presupposti” di esecuzione del MAE

La piena realizzazione del principio del mutuo riconoscimento, in particolare, fa il proprio ingresso nei ranghi della disciplina MAE, mediante la modifica del terzo comma dell'art. 1 della citata Legge n. 69/2005 (rubricato: “*Disposizioni di principio e definizioni*”), a mente del quale l'Italia “*dà esecuzione al MAE in base al principio del mutuo riconoscimento*”, conformemente alle disposizioni della unionali e nazionali, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'Autorità Giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.

Ricorrendo le condizioni, inoltre, ai sensi del nuovo comma 3-bis del richiamato art. 1, le autorità competenti provvedono all'esecuzione del MAE “*con la massima urgenza*”.

Da rilevare, pertanto, la scomparsa – rispetto alla previgente formulazione della norma – al fatto che il mandato d'arresto emesso dal giudice estero competente, debba essere necessariamente dallo stesso sottoscritto e, soprattutto, *motivato*. Parimenti degno di evidenza è, inoltre, la soppressione dell'attributo della *irrevocabilità* della sentenza emessa nello Stato di emissione del MAE, ai fini della sua esecuzione. Il nuovo testo della norma prevede ora, difatti, che la sentenza emessa nello Stato membro richiedente sia meramente *esecutiva*, con la significativa conseguenza operativo-processuale che – come precisato sul punto in altro frangente dalla Suprema Corte – “*(...) una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare, sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna*”³.

Ancora, posta la necessaria compatibilità del MAE con i principi supremi o i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, nonché con i

principi e diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea o dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), è ora definitivamente eliminato il riferimento a:

- una preventiva verifica, da parte della Corte di Appello competente, sui principi e le regole costituzionali attinenti al giusto processo;
- la possibilità di richiedere idonee garanzie allo Stato membro di emissione sul rispetto dei richiamati principi di matrice CEDU e della Costituzione italiana.

3. Contenuto e condizioni di esecuzione del MAE

Il D.Lgs. n. 10/2021, inoltre, interviene anche sul contenuto del MAE, riformulando il set di documentazione ad esso corredata previsto dall'art. 6 della Legge n. 69/2005. In particolare, è ora abrogato l'obbligo di allegare al MAE il provvedimento posto a base della richiesta, la relazione sui fatti addebitati al ricercato, il testo delle leggi violate, i dati segnaletici ed ogni altra informazione utile alla sua identificazione (presupposto procedimentale, tra l'altro, non previsto neanche dalla decisione quadro), prevedendosi adesso invece la sola compilazione dei campi previsti dal formulario MAE.

La novella legislativa introduce, tuttavia, una nuova ipotesi *ex lege* di possibile rifiuto di esecuzione del MAE, connessa all'eventuale assenza di talune informazioni richieste nel richiamato formulario del mandato estradizionale, strettamente inerenti al rispetto dei principi informanti il cd. “*giusto processo*”⁴.

Qualora tali informazioni siano assenti, l'Autorità Giudiziaria competente provvede a richiedere con urgenza allo Stato membro di emissione, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti di cui all'articolo 6, comma 1-bis, stabilendo un termine per la ricezione di quanto richiesto, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 69/2005⁵. Qualora, infine, lo Stato di emissione, neppure a seguito della richiesta inoltrata dalle autorità italiane, non fornisca le indicazioni su tali condizioni, a mente del nuovo art. 18-ter (rubricato: “*Decisioni pronunciate in assenza*”), la competente Corte d'Appello può rifiutare la consegna del soggetto richiesto. Anche in tale ipotesi, tuttavia, la nuova normativa fa salva la possibilità per la Corte d'Appello procedente di dar luogo ad ogni modo alla consegna se risulta “*provato con certezza*” che l'interessato era a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza legale dello stesso⁶.

4. Il principio di doppia incriminazione

La riforma ha, inoltre, apportato significative novità al previgente impianto normativo in materia di soddisfacimento della condizione di “*doppia punibilità*” contemplata al primo comma dell'art. 7 della Legge n. 69/2005, ove è ora prevista l'esecuzione del MAE solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, “*indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato*”.

Sul tema, va rilevato come tale ultimo inciso, che

costituisce la vera novità della riforma, rappresenti il portato coerente di un traluzio orientamento giurisprudenziale che trova – adesso – un proprio addegnato positivo nel *corpus* della normativa. Nello specifico, giova difatti ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte che, in materia, aveva già avuto modo di chiarire come in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la richiamata condizione della doppia punibilità non fosse necessario che *“lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento”*, essendo al contrario sufficiente che *“la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti”*, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del *“titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato”*⁷.

Ulteriore deroga alla doppia incriminazione è, inoltre, posta dal secondo comma dell’art. 7 in commento, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, per i quali non è necessario che la legge italiana imponga *“lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione”*.

Ancora, è stato ulteriormente modificato l’elenco dei reati per i quali l’esecuzione del MAE è obbligatoria in Italia indipendentemente dalla ricorrenza di una cd. doppia incriminazione della fattispecie nello Stato di emissione della misura cautelare. Il novellato art. 8

della Legge n. 69/2005 (rubricato: *“Consegna obbligatoria”*) prevede ora difatti un diretto rinvio agli illeciti che sono contemplati dall’art. 2, par. 2 della decisione quadro e che – congiuntamente – sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni.

5. Una decisa (e doverosa) accelerazione

In conclusione, la riforma di febbraio sembra aver non solo confermato l’importanza strategica del MAE nella creazione di uno spazio europeo di giustizia più sicuro e coeso, ma anche aver finalmente reso la sua attuazione più rapida e (dunque) aderente alle esigenze operative di Procure e forze di polizia italiane. Un’accelerazione non solo attesa ma anche doverosa, in considerazione del fatto che l’Italia, sebbene si posizioni al quarto posto in Europa per numero di soggetti finora arrestati in esecuzione di un MAE (689), dopo Spagna (818), Romania (853) e Regno Unito (1.510), si classifica – con riferimento al 2017 – come l’ultimo Stato membro per tempi di consegna del *target* senza il suo consenso, con un tempo medio di esecuzione di oltre 90 giorni, a fronte di una media europea di 40 giorni e del primato di 11 giorni detenuto dalla Romania⁸.

*Capitano della Guardia di Finanza

Note

1 - I dati sono consultabili sul portale *e-justice* della Commissione europea (consultabile al link: *e-justice.europa.eu*). In valori assoluti, nel 2015 sono stati emessi 6.894 MAE ed eseguiti 836, mentre nel 2017, a fronte di 17.491 MAE emessi sono stati eseguiti 6.317.

2 - Recante: *“Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati Membri”*.

3 - Così si è espressa la Suprema Corte, Sez. VI, con Sentenza n. 46223 del 24 novembre 2009.

4 - Si veda, al riguardo, il nuovo comma 1 bis dell’art. 6 della Legge n. 69/2005.

5 - Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 19.

6 - Cfr. nuovo art. 18-ter, comma 2, Legge n. 69/2005.

7 - Così: Cassazione Penale Sez. VI, Sentenza n. 11598 del 13 marzo 2007.

8 - Vedasi, al riguardo, il factsheet elaborato dalla Commissione europea e consultabile sul sito: *ec.europa.eu*.